



**DISEGNO DI LEGGE
concernente**

Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2012)) in materia di addizionali all'accisa sull'energia elettrica

Art. 1.

Introduzione dell'articolo 9 bis nella legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria provinciale 2012)

1. Dopo l'articolo 9 della legge finanziaria provinciale 2012 è inserito il seguente:

"Art. 9 bis

Disposizioni in materia di addizionale provinciale e comunale all'accisa sull'energia elettrica

1. Il presente articolo persegue l'obiettivo di non incrementare la tassazione complessiva sul consumo di energia elettrica gravante sui contribuenti a seguito dell'entrata in vigore della disciplina attuativa dell'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

2. Ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto, a decorrere dal 1 gennaio 2012 e fino all'approvazione della disciplina organica provinciale in materia tributaria, l'addizionale provinciale di cui all'articolo 11 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3 e all'articolo 6, comma 1, lettera c) del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, è ridotta di euro 9,30 per mille kwh.

3. Ai sensi dell'articolo 80 dello Statuto i comuni, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, possono ridurre le addizionali comunali di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, a decorrere dal 1 gennaio 2012, rispettivamente, di euro 18,59 per mille kwh e di euro 20,40 per mille kwh. Fino alla predetta scadenza del termine utile per l'adozione della riduzione da parte del comune, i versamenti in acconto delle predette addizionali relativi all'anno 2012 sono sospesi. Le diminuzioni di introito per i comuni connesse alle predette riduzioni delle addizionali, sono compensate in applicazione di quanto previsto dall'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale).

4. In relazione alle riduzioni disposte ai sensi dei commi 2 e 3, i versamenti in acconto delle predette addizionali relativi all'anno 2012, ove già versati danno diritto a rimborso ai soggetti passivi dell'imposta.

5. Alle minori entrate derivati dalla presente legge si provvede con le maggiori devoluzioni di cui all'articolo 70 dello Statuto speciale di autonomia. La Giunta provinciale è autorizzata ad

apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27 della Legge provinciale 14 settembre 1997, n. 7 (legge di contabilità provinciale).

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.